

2 = Assicurazione collettiva per il personale incaricato del servizio di collocamento - "Collocatori Communi inquadri a contratto" - (modifica della tariffa che presiede la copertura del rischio morte per 5 anni anziché per 3 anni ed esclude la copertura del rischio di invalidità) =

Il Vice Direttore generale legge il seguente rapporto -

Con decisione del 25 settembre 1952 il Comitato approvò le condizioni di assicurazione dell'assicurazione obbligatoria di previdenza per il caso di morte, oppure di esodo definitivo dall'impiego per invalidità permanente derivante da cause di servizio, stipulata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a favore del "Personale incaricato temporaneo del servizio di collocamento".

La legge 16 maggio 1956 n. 562 ha provveduto alla sistemazione giuridico-economica dei "Collocatori" prevedendone l'assunzione mediante contratto quinquennale per cui, le condizioni di cui alla Convenzione stipulata nel 1952 e le successive modificazioni devono considerarsi parzialmente superate nei riguardi dei "Collocatori" che risulteranno inquadrati ai sensi del predetto contratto.